

CODICE CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA



TORINO

STAMPERIA REALE

CAPO . III.

DELLE COSE CHE NON SI POSSONO VENDERE.

1459. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni, se il compratore ignorava che la cosa era d'altri.

La nullità stabilita da questo articolo non si può mai opporre dal venditore.

CODICE
DI
COMMERCIO
DEL
REGNO D'ITALIA



ROMA
REGIA TIPOGRAFIA

1882.

61. Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in

TITOLO VII. *Della vendita.*

19

appresso per l'adempimento di esso, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo.

62. La vendita di merci che si trovano in viaggio, con